

Allegato " " al Rep. N.

Racc. N.

STATUTO DELLA

CONFEDERAZIONE NAZIONALE DI FORZA DEL POPOLO

Indice

CAPO I - Principi

Art. 1 – Principi costitutivi

CAPO II - Organi deliberativi, esecutivi, di controllo e di garanzia

Art. 2 – L'Assemblea Generale degli iscritti di Forza del Popolo

Art. 3 – Il Presidente dell'Assemblea Generale

Art. 4 – L'Assemblea Nazionale dei Delegati delle Federazioni

Art. 5 – Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

Art. 6 – Il Comitato Politico Nazionale

Art. 7 – Il Segretario Politico Nazionale (Presidente o Segretario Generale)

Art. 8 – Il Tesoriere Nazionale

Art. 9 – Il Collegio sindacale

Art. 10 – Il Collegio Nazionale di Garanzia

CAPO III - Scelta delle candidature per le cariche elettive

Art. 11 – Principi generali per le candidature

Art. 12 – Incandidabilità e incompatibilità

Art. 13 – Doveri degli eletti

CAPO IV - Principi della gestione finanziaria

Art. 14 – Fonti di finanziamento.

Art. 15 – Autonomia finanziaria e patrimoniale delle Federazioni

Art. 16 – Bilancio

Art. 17 – Controllo contabile

Art. 18 – Regolamento per la gestione finanziaria

CAPO V - Gestione e risoluzione dei conflitti

Art. 19 – Procedure di Composizione dei conflitti nei rapporti tra Confederazione Nazionale, Federazioni e Associazioni di Base.

CAPO VI - Norme finali e transitorie

Art. 20 – Entrata in vigore dello Statuto

Art. 21 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Art. 22 – Rimando

CAPO I - Principi

Art. 1 – Principi costitutivi

La “Confederazione Nazionale di Forza del Popolo”, anche intesa come “Confederazione Nazionale delle Federazioni Regionali delle Associazioni Politiche di Base di Forza del Popolo”, da ora in poi indicata semplicemente come “Confederazione” o “Partito”, anche semplicemente intesa come “Forza del Popolo”, quest’ultima denominazione da spendere e da inserire in via preferenziale nella comunicazione sociale e sulle liste delle competizioni elettorali, **unisce in associazione politica tutti gli iscritti alle associazioni politiche di base che hanno sottoscritto il Manifesto dell’originario movimento politico “Forza del Popolo”** (fondato dall’avv. Lillo Massimiliano Musso) convergenti in Federazioni Regionali o Interregionali che hanno a loro volta sottoscritto il Manifesto di Forza del Popolo.

Manifesto che viene conservato presso la sede dell’associazione e pubblicato sul sito internet ufficiale della stessa.

Sono soci fondatori coloro che alle ore dodici e minuti zero zero (h.12.00) del 12 (dodici) agosto 2021 (duemilaventuno) si sono presentati in Ravanusa, in Piazza

XXV Aprile n.6, innanzi al Dott. Leoluca Crescimanno, Notaio in Palermo, per la firma dell'atto costitutivo e del presente statuto, nonché tutti coloro che hanno fatto pervenire alla segreteria costituente entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua costituzione, dichiarazione scritta di adesione al partito.

Il costituente Partito trova i suoi principi ispiratori nel Manifesto di Forza del Popolo e si prefigge di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione.

Il Partito Forza del Popolo è fondato sul principio di uguaglianza formale e sostanziale, secondo lo spirito degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Tale principio guida sia la partecipazione alle cariche interne sia la partecipazione alle candidature per gli organismi elettivi locali, regionali, nazionali ed europei.

La struttura confederale del Partito implica che tutti i tesserati siano iscritti ad una Associazione Politica di Base (APB); che tutte le APB di una Regione, o gruppo di Regioni, siano federate in una Federazione Regionale o Interregionale; che tutte le Federazioni Regionali o Interregionali siano confederate nella Confederazione Nazionale denominata Forza del Popolo, che è il Partito. L'assenza di APB o Federazioni, o il loro venir meno, su alcuni territori non implica lo scioglimento della Confederazione. Secondo il Regolamento denominato "**Regolamento Generale di Organizzazione**", redatto e approvato dall'Assemblea Nazionale di Forza del Popolo e ratificato dall'Assemblea Generale di Forza del Popolo, possono, secondo un criterio strettamente territoriale, unirsi nuove APB alle Federazioni Regionali anche dopo la costituzione della Confederazione Nazionale. Analogamente, altre Federazioni estere possono unirsi alla Confederazione Nazionale anche dopo la sua costituzione.

Previo nulla osta del Comitato Politico Nazionale, le associazioni di cui all'art. 18

della Costituzione, anche a carattere non territoriale, possono chiedere l'affiliazione

ad una Federazione o alla Confederazione nazionale. Il Rappresentante legale di

un'associazione affiliata fa parte di diritto dell'Assemblea Nazionale.

Chiunque può iscriversi al partito al compimento del diciottesimo anno di età,

secondo le modalità indicate nel Regolamento Generale di Organizzazione, che

dovrà consentire l'attivazione di sezioni giovanili per i minori di anni diciotto, sotto

la supervisione diretta dei loro genitori.

L'iscrizione al partito è annuale e scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Le iscrizioni effettuate o rinnovate dopo il 30 (trenta) settembre sono valide anche

per l'intero anno solare successivo. Per il primo anno è possibile considerare

l'iscrizione nell'anno corrente come valida per l'anno successivo.

Non possono essere iscritti al Partito coloro che sono iscritti ad una loggia

massonica o a qualsiasi altro tipo di società segreta.

Gli iscritti hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione di tutti gli organi

della Federazione Regionale, secondo quanto previsto dal relativo Statuto e/o

regolamento, e nell'elezione dei delegati della propria Federazione che vanno a

comporre l'Assemblea Nazionale.

Soltanto gli iscritti possono avere cariche nel Partito.

Gli iscritti hanno il dovere del rispetto, della correttezza, della lealtà nei confronti

degli altri iscritti e degli ideali del Partito, come sanciti nel Manifesto di Forza del

Popolo. Le mancanze a tali doveri possono costituire materia di giudizio dinnanzi al

Collegio Nazionale di Garanzia su istanza di altri iscritti, secondo regolamento

approvato dall'Assemblea Generale degli Iscritti di Forza del Popolo da

denominare **“Regolamento per la Disciplina del Partito”**.

In caso di antinomia normativa tra uno Statuto regionale e il presente Statuto,

quest'ultimo prevale; in tal caso, i Presidenti delle Federazioni Regionali entro tre mesi sono tenuti a rettificare il proprio statuto federale o a porre la questione all'Assemblea Generale rivolgendosi direttamente al Presidente dell'Assemblea Generale.

Il simbolo del Partito Forza del Popolo, come allegato all'atto costitutivo sotto la lettera "A", è così descritto: "cerchio blu (o altra variante di colore) con intagliato l'acronimo "fdp" e sotto riportante la denominazione "FORZA DEL POPOLO" e sotto il cerchio una mezza luna di colore granata (o altra variante di colore).

La sede legale della Confederazione è in Roma, Via Cesare Ricotti n. 54.

Possono essere attivate altre sedi su iniziativa di chiunque previo nulla osta dall'Assemblea Nazionale dei Delegati Regionali e delle rispettive Federazioni.

CAPO II - Organi deliberativi, esecutivi, di controllo e di garanzia

Art. 2 – L'Assemblea Generale degli Iscritti di Forza del Popolo

L'Assemblea Generale degli Iscritti di Forza del Popolo è l'organo associativo sovrano ed è costituita da tutti gli iscritti ad ognuna delle Associazioni Politiche di Base federate a livello regionale o interregionale.

Per eventuali interpretazioni ex post, l'Assemblea Generale degli Iscritti di Forza del Popolo si pone a metà strada tra il Corpo Elettorale e il Parlamento. Trattasi della forma di democrazia diretta per antonomasia.

L'Assemblea Generale si riunisce su base regionale in seduta diffusa, anche asincrona, attraverso tutte le Associazioni Politiche di Base (anche semplicemente intese con l'acronimo APB).

L'Assemblea Generale viene convocata sempre dal Presidente dell'Assemblea Generale, *motu proprio* o su richiesta del Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Delegati delle Federazioni Regionali o Interregionali di Forza del Popolo quando,

su iniziativa propria o su richiesta del Segretario Politico Nazionale o su richiesta di una Federazione, nelle persone dei rispettivi Presidenti, o su richiesta di cento iscritti di qualunque APB (anche di APB diverse), si intende porre in discussione questioni tali da rendere opportuno acquisire il voto di indirizzo politico della generalità degli iscritti.

L'Assemblea Generale degli Iscritti di Forza del Popolo, dopo la costituzione del partito e sin dalla prima utile votazione per il rinnovo delle cariche sociali, elegge il Presidente dell'Assemblea Generale e il Segretario Politico Nazionale.

L'Assemblea Generale non ricorrerà mai al voto elettronico.

Dopo la convocazione formale dell'Assemblea Generale attraverso ogni mezzo idoneo per il raggiungimento dello scopo, gli iscritti voteranno in appositi seggi elettorali costituiti sui territori attraverso le Federazioni Regionali o Interregionali.

Il Collegio Nazionale di Garanzia sarà garante delle operazioni elettorali.

Le risultanze delle consultazioni saranno riportate in verbali di ciascuna Federazione Regionale, che curerà di raccogliere le segnalazioni di tutte le APB di ciascuna Federazione in un unico documento. Detto documento, chiamato **"Verbale delle Operazioni di Voto"** sarà inviato da ciascuna Federazione al Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Delegati delle Federazioni, che li condividerà immediatamente a tutti i membri dell'Assemblea Nazionale e, a cascata, a tutte le Federazioni Regionali o Interregionali.

Ciascun membro dell'Assemblea Nazionale potrà porre in rilievo osservazioni entro 48 (quarantotto) ore. Spirato il termine per le osservazioni, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, entro le successive 24 (ventiquattro) ore proclamerà gli eletti o darà attuazione o trasmetterà agli organi competenti le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale. Il funzionamento dell'Assemblea Generale è

affidato ad apposito **“Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea**

Generale di Forza del Popolo”, che deve essere approvato a maggioranza

assoluta dell’Assemblea Generale entro tre mesi dalla costituzione della

Confederazione Nazionale (di questo partito) e che deve contemplare le modalità

di modifica del Regolamento medesimo.

L’Assemblea Generale, in quanto sovrana, è competente in esclusiva per le

modifiche statutarie, per il mutamento della denominazione del Partito e del relativo

emblema, a maggioranza assoluta.

Art. 3 – Il Presidente dell’Assemblea Generale

Il Presidente dell’Assemblea Generale è Garante di ultima istanza per il rispetto dei

meccanismi democratici interni. È eletto a maggioranza assoluta dall’Assemblea

Generale per tre anni, rinnovabili attraverso ulteriore votazione. Il Presidente

dell’Assemblea Generale è eletto a maggioranza semplice se dopo quattro

consultazioni non ha raggiunto la maggioranza assoluta. Il Presidente

dell’Assemblea Generale è responsabile del rispetto della normativa nazionale ed

europea sulla protezione dei dati personali. Egli propone all’Assemblea Nazionale

l’adozione di un **“Regolamento per la protezione dei dati personali”**, che dovrà

essere approvato come condizione necessaria prima di avviare il tesseramento. Il

Responsabile della protezione dei dati personali è il Segretario Generale, con

facoltà di delegare un “Responsabile per il tesseramento”. È portavoce nazionale di

diritto per quanto attiene all’organizzazione del partito.

Art. 4 – L’Assemblea Nazionale dei Delegati delle Federazioni

L’Assemblea Nazionale dei Delegati delle Federazioni è costituita da tutti i membri

delle Federazioni Regionali o Interregionali, secondo un rapporto di delegazione tra

le Associazioni Politiche di Base e le Federazioni disciplinato da apposito

regolamento, chiamato **“Regolamento per la determinazione della**

rappresentanza delle Associazioni Politiche di Base nell’Assemblea

Nazionale di Forza del Popolo”. L’Assemblea Nazionale è soggetta alla sovranità

dell’Assemblea Generale e di quest’ultima è organo strumentale, operativo,

esecutivo. Per eventuali interpretazioni ex post, l’Assemblea Nazionale si pone a

metà strada tra le Presidenze delle Camere del Parlamento Italiano e il Consiglio

dei Ministri.

L’Assemblea Nazionale elegge a maggioranza assoluta dei votanti, a scrutinio

palese, il proprio Presidente. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la

maggioranza assoluta, dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza

semplice. L’Assemblea Nazionale elegge a maggioranza assoluta il Presidente del

Collegio Nazionale di Garanzia. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga la

maggioranza assoluta, dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza

semplice. Tutte le operazioni devono essere verbalizzate.

L’Assemblea Nazionale predispone i regolamenti che disciplinano nel dettaglio il

funzionamento degli Organi del Partito, le modalità di assunzione delle decisioni e

la pubblicità delle decisioni stesse. Detti regolamenti per essere operativi devono

avere sempre l’approvazione della maggioranza assoluta dei votanti

dell’Assemblea Generale.

L’Assemblea Nazionale predispone il **“Regolamento Elettorale Interno del**

Partito”, che disciplina le modalità di definizione e di presentazione delle

candidature e di elezione di tutte le cariche elettive del Partito. Detto regolamento

per essere operativo deve avere l’approvazione della maggioranza assoluta dei

votanti dell’Assemblea Generale.

L’Assemblea Nazionale predispone, inoltre, il **“Regolamento Generale di**

Organizzazione” che, sulla base dello Statuto, disciplina i rapporti tra gli Organi e soddisfa ogni esigenza di regolamentazione di livello nazionale.

In caso di antinomia normativa tra detto Regolamento e gli altri regolamenti questi ultimi prevalgono e il Regolamento Generale di Organizzazione viene ad essi conformato. In altri termini, il Regolamento Generale di Organizzazione è la raccolta ordinata di tutti i Regolamenti, senza che essa raccolta abbia possibilità di modificare quanto deciso dall’Assemblea Generale. Detto regolamento per essere operativo deve avere l’approvazione della maggioranza assoluta dei votanti dell’Assemblea Generale e deve essere pubblicato sul sito internet ufficiale del partito, sotto la voce “Organizzazione”.

Responsabile della raccolta dei Regolamenti è il Segretario Generale.

L’Assemblea Nazionale propone a maggioranza semplice la linea politica del Partito, elegge secondo proprio Regolamento interno le cariche esecutive, vaglia e risponde alle note, mozioni o richieste a qualunque titolo pervenute all’attenzione del suo Presidente.

Ogni decisione dell’Assemblea Nazionale deve essere comunicata per iscritto dal suo Presidente per conoscenza al Segretario Politico Nazionale, per deliberazione successiva dell’Assemblea Generale al Presidente dell’Assemblea Generale, che a sua volta si riporterà alla decisione dell’Assemblea Generale, secondo specifico Regolamento, anch’esso votato a maggioranza assoluta dei presenti dall’Assemblea Generale.

L’Assemblea Nazionale si riunisce, anche in forma telematica (a livello consultivo, operativo, deliberativo, in quest’ultimo caso con registrazione audio/video della seduta da mettere a disposizione dell’Assemblea Generale), almeno una volta al mese. L’assenza ingiustificata per tre riunioni (effettivamente comunicate)

comporta l'automatica esclusione e sostituzione dell'assente ingiustificato, salvo suo diritto di difesa da esercitare entro la successiva riunione. La disciplina delle riunioni è affidata ad apposito Regolamento, denominato "**Regolamento per il Funzionamento delle Riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Delegati Regionali di Forza del Popolo**".

Ai fini del presente Statuto le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle Federazioni Regionali. Analogamente sono equiparate alle Federazioni Regionali le Circoscrizioni Estere, secondo le norme elettorali vigenti. Il mutamento per legge delle Circoscrizioni Estere modifica in automatico l'estensione geografica delle Federazioni delle Circoscrizioni Estere di Forza del Popolo.

Art. 5 – Il Presidente dell'Assemblea Nazionale

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale dei Delegati delle Federazioni Regionali è a capo della Segreteria Organizzativa Nazionale del Partito, composta come da regolamento da denominare "**Regolamento per il Funzionamento della Segreteria Nazionale**".

Il Presidente non è dotato di poteri propri, ponendosi al contempo come Garante e come capo della segreteria tecnica del Segretario Politico Nazionale (Segretario Generale), che ne impartisce compiti e attività.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea nazionale nei seguenti casi:

- 1) alla scadenza triennale;
- 2) per l'approvazione di bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) se lo richiede il Segretario Politico Nazionale (Segretario Generale);
- 4) se lo richiede il Presidente dell'Assemblea Generale;
- 5) se lo richiedono almeno 100 (cento) iscritti di qualunque APB (anche diverse);

	6) se lo richiede per iscritto almeno un decimo del Comitato Esecutivo Nazionale;	
	7) se lo richiede per iscritto almeno un decimo dei membri dell'Assemblea Nazionale;	
	8) se lo richiede il Presidente del Collegio di Garanzia;	
	9) se lo richiede il singolo iscritto che ha subito l'espulsione.	
	Il Presidente dell'Assemblea Nazionale può nominare a sua discrezione fino a 20 iscritti (privi di diritto di voto in seno all'Assemblea Nazionale) che intendano concretamente attuare il Manifesto quali componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, che si aggiungono ai Presidenti di ogni Federazione Regionale o Interregionale (con diritto di voto attivo e passivo), che coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni. All'interno dell'Ufficio di Presidenza il Presidente può nominare un vice Presidente vicario. In mancanza, e in caso di impedimento del Presidente, le funzioni del Presidente vengono assunte ad interim dal più anziano dei Presidenti delle Federazioni Regionali o Interregionali. Con diritto di voto attivo e passivo comporranno l'Assemblea Nazionale anche tutti i componenti del direttivo di ciascuna Federazione Regionale, secondo proporzioni su base territoriale da definire con apposito regolamento da denominare "Regolamento per la Composizione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati delle Federazioni" . Detto Regolamento va approvato dall'Assemblea Generale prima della costituzione dell'Assemblea Nazionale.	
	Art. 6 – Il Comitato Politico Nazionale	
	Il Comitato Politico Nazionale è formato, secondo necessità, da un numero variabile di partecipanti ed è presieduto dal Segretario Politico Nazionale, altrimenti inteso Segretario Generale. Del Comitato Politico Nazionale fanno parte il Segretario Politico Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Presidente del Collegio dei	

Revisori Contabili, il Presidente dell'Assemblea Generale, il Presidente dell'Assemblea Nazionale, il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, tutta la Segreteria Organizzativa Nazionale, tutti i componenti del direttivo di ciascuna Federazione Regionale o Interregionale, il Responsabile Nazionale per la Comunicazione del Partito.

Nel Comitato il numero dei componenti di ciascun genere maschio/femmina non può essere inferiore al trenta per cento del totale.

Il Comitato Politico Nazionale coadiuva il Segretario Politico Nazionale ed è collegialmente responsabile della politica del Partito e della gestione delle risorse.

Per eventuali interpretazioni ex post, il Comitato Politico Nazionale, anche inteso "Comitato Esecutivo Nazionale" equivale al Governo, nella forma di un consiglio direttivo, quindi di un organo collegiale, soggetto al coordinamento del Segretario Politico Nazionale, *primus inter pares*, in ciò coadiuvato dalla Segreteria Nazionale.

Ogni decisione di profilo politico assunta dal Comitato Politico Nazionale deve essere sempre ratificata dall'Assemblea Generale degli Iscritti di Forza del Popolo.

Art. 7 – Il Segretario Politico Nazionale (Presidente o Segretario Generale)

Il Segretario Politico Nazionale è il Presidente della Confederazione, è legale rappresentante del Partito ed attua l'indirizzo politico votato a maggioranza dall'Assemblea Generale. È in esclusiva il portavoce nazionale del partito e può delegare altri portavoce. Assume le funzioni di Segretario Generale. L'Assemblea Generale elegge a maggioranza assoluta il Segretario Politico Nazionale. I candidati alla Segreteria politica rendono nota, al momento della loro candidatura, la composizione del Comitato Politico Nazionale che propongono, che comprende anche il Tesoriere Nazionale e il Responsabile per la Comunicazione del Partito.

Con l'elezione del Segretario Politico Nazionale viene contestualmente costituito il

Comitato Politico Nazionale.

Il Segretario Generale può nominare fino a tre vicesegretari all'interno del Comitato esecutivo nazionale, di cui uno con funzioni vicarie. Il Segretario Generale assegna le funzioni di governo del Partito ai componenti del Comitato Politico Nazionale. Il Segretario Generale nomina, all'interno del Comitato Politico Nazionale, un Segretario Organizzativo Nazionale che cura gli atti amministrativi e l'archivio generale del Partito.

Art. 8 – Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale ha tutti i poteri necessari alla gestione delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali del Partito. Il Tesoriere Nazionale agisce secondo le direttive del Segretario Politico Nazionale. Il Segretario Politico Nazionale può proporre in qualsiasi momento all'Assemblea Generale un nuovo Tesoriere che, se riceve la maggioranza dei consensi in Assemblea (dopo la quarta votazione vana è sufficiente la maggioranza relativa), viene eletto e sostituisce il precedente Tesoriere. Dura in carica tre anni, rinnovabili.

Il Tesoriere Nazionale può nominare un suo vicario tra i componenti del Comitato Politico Nazionale. In mancanza, e in caso di impedimento, le funzioni del Tesoriere vengono assunte ad interim dal Segretario Generale.

Il Tesoriere Nazionale coordina i Tesorieri Federali, assicura l'unità di intenti nella gestione delle risorse, vigila sul rispetto delle norme generali di contabilità e di quelle interne al Partito, promuove la massima efficacia ed efficienza della spesa. Il Tesoriere Nazionale può essere coadiuvato da altri componenti del Comitato Politico Nazionale.

Art. 9 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre titolari, tra cui il Presidente, più due

supplenti. L'Assemblea Nazionale elegge il Collegio sindacale, indicandone il Presidente e assicurando che la maggior parte del Collegio, ossia due titolari più un supplente, appartengano ad eventuali minoranze in Assemblea. Il Collegio Sindacale attua il controllo democratico sulla gestione delle risorse finanziarie ed esterna le risultanze del controllo nelle relazioni che accompagnano i bilanci. I membri del Collegio hanno diritto di accesso agli atti relativi alla gestione. Dura in carica tre anni, rinnovabili.

Art. 10 – Collegio Nazionale di Garanzia

Il Collegio Nazionale di Garanzia è composto da tutti i Probiviri delle Federazioni ed è coordinato dal Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia eletto dall'Assemblea Generale su proposta dell'Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta oppure dopo il quarto tentativo a maggioranza semplice. Il Collegio Nazionale di Garanzia, altrimenti inteso "Collegio dei Probiviri" è un organo collegiale giudicante di disciplina interna, rispetto ai valori del Manifesto di Forza del Popolo, alle norme del presente Statuto e dei Regolamenti del Partito. Ad esso possono essere demandate anche funzioni consultive, a richiesta degli organi della Confederazione e delle Federazioni, e funzioni interpretative del Manifesto di Forza del Popolo e delle norme dell'ordinamento interno, a richiesta di qualunque iscritto.

Il Collegio dei Probiviri in funzione giudicante agisce sia come organo giudicante di grado unico, quando è adito dagli organi nazionali del Partito, sia come organo giudicante di secondo grado rispetto alle decisioni dei Probiviri Regionali. Alle decisioni in appello non partecipano i Probiviri della Federazione interessata.

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, con voto palese. Nel verbale in cui viene riportata la decisione deve risultare il voto di ognuno dei componenti, anche in caso di astensione. I verbali del Collegio sono accessibili da parte di ogni iscritto,

oltre che dalle parti interessate.

Le sanzioni che possono essere comminate dal Collegio dei Probiviri sono:

- il richiamo;

- l'avvertimento;

- la censura;

- la decadenza dalla carica interna al Partito eventualmente ricoperta;

- la sospensione dal Partito fino ad un anno;

- l'espulsione dal Partito.

La domanda di iscrizione di chi è stato precedentemente espulso può essere accettata solamente dietro parere favorevole del Collegio Nazionale di Garanzia.

Chi è stato espulso dal Partito può chiedere di essere ascoltato dall'Assemblea Generale in via telematica, facendone richiesta scritta rivolta al Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia entro giorni trenta dal provvedimento definitivo di espulsione.

Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia può nominare un suo vicario tra i componenti del Collegio. In mancanza, e in caso di impedimento, le sue funzioni vengono assunte ad interim dal Presidente dell'Assemblea Generale.

Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia propone all'Assemblea Generale l'adozione di un "**Regolamento di funzionamento del Collegio Nazionale di Garanzia**", che fissa le procedure atte a garantire il diritto di difesa e il rispetto del principio del contraddittorio nell'adozione di provvedimenti disciplinari proporzionali e possibilmente tipici; disciplina le procedure per il rilascio dei pareri.

Il Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia assicura la verbalizzazione, anche per mezzo di un suo delegato interno al Collegio.

Il Collegio si può riunire anche in modalità telematica e deliberare con l'ausilio di

firma elettronica e posta elettronica certificata.

Il Collegio Nazionale di Garanzia, d'intesa con il Presidente dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea Nazionale e del Comitato Politico Nazionale, è responsabile dell'organizzazione ed esecuzione delle consultazioni elettorali interne dell'Assemblea Generale che non potranno mai essere telematiche, ma solo di presenza, anche in maniera asincrona attraverso le Federazioni, che a loro volta costituiranno sui territori gli Uffici Elettorali, secondo lo specifico Regolamento che andrà approvato senza ritardo da denominare **"Regolamento sulla Costituzione e il Funzionamento degli Uffici Elettorali dell'Assemblea Generale degli Iscritti di Forza del Popolo"**.

Il Presidente dell'Assemblea Generale ha diritto di accesso a tutti i documenti del Collegio Nazionale di Garanzia e rapporta costantemente all'Assemblea Generale attraverso la Gazzetta a cadenza periodica del Partito, la cui disciplina sarà affidata a specifico Regolamento da denominare **"Regolamento sull'Informazione Sociale del Partito"**.

Il Presidente dell'Assemblea Generale potrà avocare a sé gli esposti disciplinari non esitati nel termine massimo di mesi tre, secondo la disciplina prevalente del Regolamento da approvare e da denominare **"Regolamento di funzionamento del Collegio Nazionale di Garanzia"**.

CAPO III

Scelta delle candidature per le cariche elettive

Art. 11 – Principi generali per le candidature

Tutta la disciplina per la designazione delle candidature è affidata a Regolamento da denominare **"Regolamento per la designazione delle candidature"**, predisposto dall'Assemblea Nazionale ed approvato dall'Assemblea Generale a

maggioranza assoluta, o in mancanza dopo la quarta votazione a maggioranza semplice. Le candidature per ogni tipo di carica istituzionale e per ogni organo rappresentativo, in ambito locale, regionale, nazionale ed europeo, sono aperte a tutte le donne e a tutti gli uomini di maggiore età iscritti al Partito da almeno sei mesi. Qualora si tratti di elezione di carattere locale, nella scelta si tiene in considerazione la rappresentatività territoriale del candidato. Il Comitato Politico Nazionale prende in esame tutte le proposte e delibera le candidature, valutando in particolar modo l'adesione dei candidati ai principi del Manifesto di Forza del Popolo; può derogare per comprovate ed oggettive condizioni il termine di sei mesi di anzianità, riducendolo secondo necessità dichiarata dal Comitato Politico Nazionale.

I ricorsi in materia di candidature vanno presentati, a pena di decadenza, entro quarantotto ore dall'approvazione delle liste da parte del Comitato Politico Nazionale. I ricorsi sono di competenza esclusiva del Collegio Nazionale di Garanzia e vengono decisi entro quarantotto ore dalla presentazione. Il giudizio del Collegio Nazionale di Garanzia è inappellabile, mentre è sempre consentito il ricorso alla Magistratura civile.

Art. 12 – Incandidabilità e incompatibilità

Non è candidabile alle cariche interne chi non è regolarmente tesserato, chi è iscritto ad una loggia massonica o a qualsiasi altro tipo di società segreta, chi è gravato da ineleggibilità secondo la legge e secondo i Regolamenti dell'organo elettivo in questione. Non può essere candidato chi ha subito, all'interno del Partito, una sanzione disciplinare più grave della censura negli ultimi due anni. Le cariche di Presidente del Partito e di Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia sono incompatibili con qualsiasi carica istituzionale pubblica a qualsiasi livello territoriale.

In caso di elezione ad una carica istituzionale, l'interessato decade automaticamente a seguito del giuramento.

Art. 13 – Doveri degli eletti

Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito per attuare l'indirizzo politico del Partito. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Partito versando alla tesoreria una quota, stabilita dal "Regolamento per la Gestione Finanziaria", degli emolumenti lordi derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo è causa di responsabilità disciplinare, nonché causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica interna o esterna al Partito. Gli eletti hanno il dovere di informare periodicamente gli iscritti e gli elettori sulla loro attività istituzionale.

CAPO IV

Principi della gestione finanziaria

Art. 14 – Fonti di finanziamento.

Gli iscritti al Partito hanno l'obbligo di contribuire al finanziamento delle attività politiche versando la quota annuale che viene stabilita dall'Assemblea Nazionale, con ratifica dell'Assemblea Generale. Le altre fonti di finanziamento della Confederazione Nazionale sono: le risorse previste dalle disposizioni di legge; i contributi da parte degli eletti nelle istituzioni nazionali ed europee, stabiliti annualmente dall'Assemblea Nazionale, comunque non superiori ad un decimo della retribuzione lorda della carica elettiva; le erogazioni liberali, le donazioni e i lasciti; ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge. Le erogazioni liberali superiori ad una soglia stabilita dal Regolamento per la gestione finanziaria possono essere accettate solamente dietro parere favorevole del Comitato Politico Nazionale.

Art. 15 – Autonomia finanziaria e patrimoniale delle Federazioni.

Le Federazioni hanno autonomia finanziaria e patrimoniale. Le fonti di finanziamento delle Federazioni sono: i trasferimenti deliberati dall'Assemblea Nazionale secondo specifico Regolamento approvato dall'Assemblea Generale; i contributi da parte degli eletti nelle istituzioni regionali e locali, stabiliti annualmente dall'Assemblea Nazionale, comunque non superiori ad un decimo della retribuzione lorda della carica elettiva; ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.

Art. 16 – Bilancio

Il Tesoriere Nazionale redige annualmente, entro il 30 novembre, il bilancio preventivo relativo all'anno successivo che, munito della relazione del Collegio Sindacale, viene sottoposto all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale che lo approva entro il 31 dicembre. In caso di mancata approvazione entro tale data si attiva l'esercizio provvisorio del bilancio, esclusivamente per l'ordinaria amministrazione.

Il Tesoriere nazionale redige annualmente, entro il 31 (trentuno) maggio, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e il bilancio consolidato che, muniti della relazione del Collegio Sindacale e della certificazione del Revisore contabile, vengono sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale che li vista e li trasmette con osservazioni al Presidente dell'Assemblea Generale per il voto finale di approvazione dell'Assemblea Generale entro il 30 (trenta) giugno.

Il Tesoriere assicura la pubblicità del bilancio nelle forme previste dalla legge.

Art. 17 – Controllo contabile

Il controllo contabile interno è assicurato dal Collegio Sindacale.

Il controllo contabile esterno è assicurato da un Revisore contabile iscritto all'albo o

da una Società di revisione iscritta all'albo, nominati dall'Assemblea Nazionale.

Il Tesoriere assicura l'accesso alla documentazione contabile ai fini del controllo.

Art. 18 – Regolamento per la gestione finanziaria

Il Regolamento per la gestione finanziaria disciplina le attività economiche e patrimoniali del Partito, le quote di iscrizione, i trasferimenti di fondi alle Federazioni e i contributi degli eletti alle attività del Partito. Esso è approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Segretario Politico Nazionale.

Il primo tesseramento è subordinato all'approvazione di questo Regolamento.

CAPO V

Gestione e risoluzione dei conflitti

Art. 19 – Procedure di composizione dei conflitti nei rapporti tra la Confederazione Nazionale, le Federazioni e le Associazioni Politiche di Base.

Tutta la disciplina per la risoluzione dei conflitti nei rapporti tra la Confederazione Nazionale, le Federazioni e le Associazioni Politiche di Base è affidata a Regolamento da denominare **“Regolamento per la risoluzione dei conflitti”**, predisposto dall'Assemblea Nazionale ed approvato dall'Assemblea Generale a maggioranza assoluta, o in mancanza dopo la quarta votazione a maggioranza semplice. La regolare costituzione del Collegio Nazionale di Garanzia è subordinata all'approvazione di detto documento, che deve contemplare le procedure atte a giungere ad una composizione bonaria di eventuali conflitti tra la Confederazione Nazionale, le Federazioni Regionali o Interregionali, o tra Federazioni, o le singole APB, o tra più APB o tra Federazione e APB, prevedendo lo svolgimento di tentativi di conciliazione a cura del Presidente dell'Assemblea Generale, del Presidente dell'Assemblea Nazionale, del Segretario Politico Nazionale e del Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia.

Ove non si giunga a conciliazione, la parte che ne ha interesse può adire il Collegio Nazionale di Garanzia che esamina il merito della questione ed esprime un parere non vincolante per le parti.

Se le parti non concordano con il parere del Collegio Nazionale di Garanzia, chi ne ha interesse rivolge la questione al Presidente dell'Assemblea Generale per interessare immediatamente tutta l'Assemblea Generale.

Il Segretario Politico Nazionale può, in caso di gravi irregolarità, previo consulto e nulla osta del Presidente dell'Assemblea Generale, che immediatamente informerà l'Assemblea Generale, del Presidente dell'Assemblea Nazionale, che immediatamente informerà l'Assemblea Nazionale, del Presidente del Collegio Nazionale di Garanzia, che immediatamente informerà il Collegio Nazionale di Garanzia, commissariare le Federazioni o le singole APB e promuovere in esse congresso pubblico per la novazione delle cariche.

CAPO VI

Norme finali e transitorie

Art. 20 – Entrata in vigore dello Statuto.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della firma di almeno due soci fondatori in rappresentanza di almeno due distinte Federazioni, a loro volta composte ciascuna da almeno due distinte Associazioni Politiche di Base.

Art. 21 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

In caso di scioglimento dell'associazione il suo patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni con fini affini.

Art. 22 – Rimando.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni.